COMUNE DI MONTA'
Provincia di Cuneo

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

OGGETTO: TRIBUTI. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ADEGUAMENTO ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF (TESTO UNICO QUALITA' SETTORE RIFIUTI - TQRIF).

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di Aprile alle ore 21:00, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano:

Nr.	Componenti	Qualifica	Presenti/Assenti
1	Cauda Andrea	Sindaco	Presente
2	Berardi Chiara	Vicesindaco	Presente
3	Cauda Lorena	Consigliere	Presente
4	Audisio Andrea	Consigliere	Presente
5	Casetta Alberto	Consigliere	Presente
6	Terzolo Daniele	Consigliere	Presente
7	Viglione Giuseppe	Consigliere	Presente
8	Moresco Simone	Consigliere	Assente
9	Ghione Gloria	Consigliere	Presente
10	Casetta Valentina	Consigliere	Presente
11	Casetta Daniele	Consigliere	Presente
12	Olivetti Rosella	Consigliere	Presente
13	Calorio Roberto	Consigliere	Presente

Assistono alla seduta gli Assessori Esterni:
Silvano Valsania, Alberto Matteo Virano.

Con l'intervento e l'opera del Dott. Fausto Sapetti - Segretario Comunale.

Il Sig. Andrea Cauda - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : TRIBUTI. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ADEGUAMENTO ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF (TESTO UNICO QUALITA' SETTORE RIFIUTI - TQRIF).

Ai sensi dell'art. 47 c. 8 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale, il Sindaco dà atto che sono stati depositati i verbali delle deliberazioni relative alle precedenti sedute consiliari in data 29.03.2023.
Non venendo avanzate né osservazioni né rilievi da parte dei Consiglieri, gli anzidetti verbali si intendono approvati e si procede alla trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abroga il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

CONSIDERATO CHE il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"* ha profondamente innovato, a far data dal 01.01.2021, la disciplina della raccolta dei rifiuti, soprattutto per quanto concerne la definizione delle diverse tipologie di rifiuti definibili come "rifiuti urbani" (articolo 183), estendendo tale definizione ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenenti da altre fonti e, quindi, anche da utenze non domestiche;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con

il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

DATO ATTO che l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L.228/2021 (Dl Milleproroghe) convertito nella Legge n.25/2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno.

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 giugno 2021 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 28.04.2022;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 l'Autorità di regolazione delle reti e dei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale, dell'acqua e dei servizi ambientali, ARERA, ha approvato il *"Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)"*, prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.
- tale deliberazione va ad impattare sulle attività di gestione del cd. "rapporto con l'utenza" da parte delle Amministrazioni comunali, nella loro qualità di gestore del servizio di incasso dei servizi per il tramite dell'applicazione della TARI.
- l'ente territorialmente competente, ovvero il consorzio di funzioni Co.A.B.Ser., ha individuato, con deliberazione datata 16/03/2022, gli obiettivi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore unico del servizio di gestione dei rifiuti urbani (STR srl) valevoli per il quadriennio 2022-2025 secondo lo Schema I "Livello qualitativo minimo" di cui all'articolo 3 del TQRIF e, pertanto, gli obblighi di servizio individuati risultano i seguenti:
  - adozione e pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio per gestione, di cui all'articolo 5 del TQRIF;
  - modalità di attivazione del servizio, di cui agli articoli 6 e 7 del TQRIF;
  - modalità per la variazione o cessazione del servizio, di cui all'articolo 10 e all'articolo 11 del TQRIF;
  - procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui all'articolo 13, all'articolo 17 e all'articolo 18 del TQRIF;
  - obblighi di servizio telefonico, di cui all'articolo 20 e all'articolo 22 del TQRIF;
  - modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti, di cui al Titolo V (ad eccezione dell'Articolo 28.3) del TQRIF;
  - obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l'ottenimento di tali servizi, di cui all'articolo 29 e all'articolo 30 del TQRIF;
  - obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'articolo 32 del TQRIF;

- predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità, di cui all'articolo 35.1 del TQRIF;
- predisposizione di un Programma delle attività di raccolta e trasporto, di cui all'articolo 35.2 del TQRIF;
- predisposizione di un programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'articolo 42.1 del TQRIF;
- obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 48 del TQRIF.

- in ragione del fatto che alcuni dei suddetti obblighi trovavano già attuazione all'interno del servizio gestito sul territorio comunale di Montà, essendo disciplinati nel "Regolamento comunale del servizio integrato per la gestione dei rifiuti urbani" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 26.10.2021, per quanto concerne i servizi di rapporto con l'utenza previsti nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, gli stessi devono essere adeguati secondo quanto previsto dal nuovo TQRIF a far data dal 01.01.2023.

RILEVATO che:

- con la delibera ARERA 15/2022 del 18 gennaio 2022 e l'allegato TQRIF (Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori sono chiamati a monitorare e certificare tutte le attività rivolte agli utenti, con l'obiettivo di migliorare la qualità e la trasparenza del servizio di raccolta rifiuti;
- esistono ragionevoli perplessità in dottrina sulla compatibilità delle previsioni del predetto TQRIF, per quanto attiene alle disposizioni in materia di prelievo dei rifiuti, e le vigenti norme in materia di applicazione dei tributi locali, in particolare sulla disciplina della TARI, rendendo perciò necessario dettagliare e, per quanto possibile, superare tali antinomie attraverso lo strumento del Regolamento comunale;
- è necessario adottare un'impostazione gestionale conforme alla governance di area vasta, così come definita dall'assemblea CO.A.B.SE.R. n. 8 del 31 luglio 2021, laddove l'individuazione del soggetto gestore unico integrato in STR - Società Trattamento Rifiuti srl ha, di fatto, preso forma;
- l'ente territorialmente competente, ovvero il consorzio di funzioni Co.A.B.Ser., ha predisposto una bozza di regolamento standard per l'applicazione della TARI, allo scopo di omogeneizzare l'attività degli enti di riferimento in merito a quanto disposto dal TQRIF, composto da n. 34 articoli;
- La suddetta bozza di regolamento, nella sua personalizzazione rispetto alle previsioni regolatorie ad oggi vigenti nel Comune di Montà, è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, procedere ad approvare il Regolamento in parola, in uno con i relativi allegati;

VISTO l'articolo 13, comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *"15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale*

comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *"Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno"*;

VISTO l'articolo 13, comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. […] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

Interviene la consigliera Valentina Casetta per chiedere informazioni sull'andamento della raccolta differenziata dei rifiuti e in particolare se ci siano criticità.

Risponde il Sindaco, dicendo che l'inizio della raccolta rifiuti organici ha provocato una diminuzione dei restanti rifiuti, aggiunge che dall'introduzione di questo nuovo servizio tutta la raccolta rifiuti ha tratto giovamento e si sofferma sull'utilità dimostrata del servizio di ecosportello.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 e del Revisore del conto ai sensi art. 239 – comma 1 – letta b) entrambi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i ;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di approvare il "Regolamento per la disciplina della tassa comunale sui rifiuti (TARI)" nel testo,

composto da n. 34 articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. Di dare atto che, ai fini dell'applicazione dell'imposta in oggetto, il nuovo Regolamento approvato con la presente deliberazione sostituisce integralmente il precedente "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)", approvato con la deliberazione consiliare n.15 del 30 giugno 2021 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 28.04.2022.

4. Di dare atto che, per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento, si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia.

5. Di dare atto che, come indicato nel suddetto Regolamento, all'articolo 34, lo stesso entrerà in vigore ed avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2023.

6. Di pubblicare il presente regolamento sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

7. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. e dell'articolo 15-bis del D.L. n. 34/2019, dando atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

SUCCESSIVAMENTE con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 – Tuel e s.m.i.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Andrea Cauda

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fausto Sapetti

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, come disposto dall'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/04/2023 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 09/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fausto Sapetti

Documento firmato mediante firma digitale,
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i